

## ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

**Oggetto:** Legge 24 dicembre 2007, n. 247 – art. 1, comma 60 – applicazione della riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli. Anno 2015.

Con riferimento alla normativa in oggetto, si comunica che a partire dal 1° giugno p.v., saranno riaperti i termini per la presentazione delle istanze, relative all'annualità 2015, di riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti.

Si precisa che le aziende interessate dovranno inviare, **esclusivamente con modalità telematica**, apposita istanza con la quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti per usufruire dei benefici previsti dalla norma in oggetto e, in particolare:

- essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- essere attive da almeno un biennio<sup>1</sup>;
- dichiarare di aver rispettato, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, nonché di aver specificamente indicato "il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza" nel documento di valutazione dei rischi ovvero di aver provveduto ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08, ad effettuare la valutazione dei rischi disponendo anche l'indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza<sup>2</sup>.
- non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla annualità di riferimento (per l'annualità 2015 il biennio è 2013-2014).
- non essere state destinatarie di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008 o sanzionatori conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

<sup>1</sup>Il requisito è soddisfatto se nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, regolarmente denunciato all'Inps attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello Dmag/Unico).

<sup>2</sup>I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lettera f).

Nel precisare che il modello non ha subito variazioni rispetto alla precedente annualità, si trasmette la “Guida alla compilazione” 2015.

Le istanze potranno essere inviate fino al 30 giugno 2015.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dott. Agatino Cariola

All cdt